

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1655

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSTAN, CONTE, FORNARO, OCCHIONERO, SPERANZA

Introduzione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia

Presentata il 7 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema trattato dalla presente proposta di legge nell'ambito delle disposizioni anticipate di trattamento è un tema che ha provocato e provoca accese discussioni e confronti di carattere etico e giuridico ma che riteniamo il Parlamento debba affrontare dando una risposta chiara e precisa anche dal punto di vista legislativo.

Pur tenendo conto della delicatezza dell'argomento, è infatti necessario rispondere a una richiesta che proviene dalla società.

Non a caso la Corte costituzionale è intervenuta sollecitando il Parlamento ad affrontare la questione apportando le necessarie modifiche alla legislazione attraverso uno spirito di collaborazione che veda tutti i gruppi parlamentari dare il loro apporto e procedere all'approvazione in tempi certi di una normativa in grado di dirimere una questione tra le più delicate.

La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018 relativa al caso Cappato, ha infatti rinviato il giudizio di costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, che prevede il delitto di istigazione e aiuto al suicidio, al 24 settembre 2019, per dare al legislatore la possibilità di intervenire con un'apposita disciplina « che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela ». In particolare, nell'ordinanza si rileva che « laddove, come nella specie, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, questa Corte reputa doveroso — in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale — consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e inizia-

tiva, così da evitare, per un verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale ».

Con la presente proposta di legge prevediamo, quindi, l'introduzione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di non applicabilità degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, qualora ricorra una serie di condizioni specificamente individuate che, in sintesi, prevedono la consapevolezza del paziente (che deve essere maggiorenne) ri-

guardo alla richiesta di eutanasia e al suo stato di salute, alla sua condizione di sofferenza senza rimedi e all'assicurazione che il trattamento eutanasi sarà effettuato nel rispetto della sua dignità.

Il nuovo articolo 4-*ter* prevede che ogni persona può chiedere l'applicazione dell'eutanasia mediante atto scritto autenticato ovvero mediante la nomina di un fiduciario nell'ipotesi che non sia più capace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà. La richiesta deve essere chiara e inequivoca, non può essere soggetta a condizioni e deve essere accompagnata da un'autodichiarazione attestante l'adeguata conoscenza dei profili sanitari, etici e umani relativi all'eutanasia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (*Disposizioni in materia di eutanasia*) – 1. Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

b) il paziente sia maggiorenne;

c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4;

d) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni, delle possibili alternative terapeutiche e dei prevedibili sviluppi clinici e ne abbia discusso con il medico;

e) i parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

f) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

g) il trattamento eutanasi rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria, nonché dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria lo-

cale competente, nel caso di struttura accreditata presso la quale sarà praticato il trattamento eutanasi.

Art. 4-ter. – (*Disposizioni in materia di richiesta di applicazione dell'eutanasia*) – 1. Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia nell'ipotesi in cui egli diventi incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall'articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi.

3. La conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, deve essere chiara e inequivoca, nonché espressa per scritto.

4. Ove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo, unitamente a quelle dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera g), al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si applicano le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale ».

